

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 557/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che la situazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 129, che giustifica misure di deroga al principio dell'utilizzazione delle parità per la conversione tra due monete, si presenta attualmente in diversi Stati membri ;

considerando che i problemi derivanti da tale situazione hanno potuto essere risolti applicando importi compensativi monetari e tassi di cambio rappresentativi nell'ambito della politica agraria comune ; che tale regime si traduce in livelli di prezzo diversi negli Stati membri interessati ; che, tuttavia, onde evitare che il mantenimento di tassi invariati nell'ambito della politica agraria comporti, al momento delle

maggiorazioni di prezzo, un aumento del divario esistente tra i prezzi espressi in moneta nazionale, e tenuto conto della possibilità di effettuare taluni adeguamenti dei tassi alla realtà economica degli Stati membri, occorre fissare per le monete degli Stati membri interessati un tasso rappresentativo più aderente a detta realtà ; che è opportuno cogliere l'occasione per riunire in un nuovo testo tutti i tassi rappresentativi ;

considerando tuttavia che è opportuno moderare per quanto possibile le incidenze di tale misura sulle economie degli Stati membri interessati ; che, per tale motivo, è necessario in particolare che l'applicazione dei nuovi tassi abbia luogo entro un termine ragionevole, collegato di massima all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi ;

considerando che è inoltre possibile ridurre ulteriormente l'incidenza degli importi compensativi negli Stati membri a moneta deprezzata ; che a tal fine occorre adeguare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75 ⁽⁶⁾ ;

considerando che la fissazione di un tasso rappresentativo comporta una modifica del livello dei prezzi dei prodotti agricoli ; che i problemi posti dalle modifiche dei tassi di cambio sono oggetto di una regolamentazione comunitaria, in particolare del

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.

regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽¹⁾; che tali disposizioni riguardano unicamente il caso di una modifica della parità di una moneta; che la loro applicazione è parimenti giustificata nel presente caso; che tuttavia, nella misura in cui gli interessati possono chiedere l'annullamento di certificati o titoli, detta applicazione è giustificata soltanto se gli interessati subiscono un pregiudizio derivante dalla fissazione dei nuovi tassi rappresentativi;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti concernenti la politica agraria comune o le regolamentazioni specifiche adottate in virtù dell'articolo 235 del trattato esigono che le monete di cui all'articolo 2 siano espresse in un'altra moneta o in unità di conto, il tasso di cambio è, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 129, quello corrispondente al tasso rappresentativo di detta moneta.

2. Il tasso rappresentativo cessa di essere applicabile per la moneta di uno Stato membro non appena tale Stato abbia dichiarato una nuova parità presso il Fondo monetario internazionale.

Articolo 2

1. Il tasso rappresentativo di cui all'articolo 1 è:

- a) per il franco belga e il franco lussemburghese :
1 FB/FL = 0,0202640 unità di conto ;
- b) per la corona danese :
1 Dkr = 0,131956 unità di conto ;
- c) per il marco tedesco :
1 DM = 0,287287 unità di conto ;
- d) per il franco francese :
1 FF = 0,180044 unità di conto ;

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 1.

- e) per la sterlina irlandese :
1 £ = 1,69653 unità di conto ;
- f) per la lira italiana :
100 Lit = 0,110497 unità di conto ;
- g) per il fiorino olandese :
1 Fl = 0,293884 unità di conto ;
- h) per la sterlina inglese :
1 £ = 1,75560 unità di conto.

2. I nuovi tassi rappresentativi si applicano a decorrere:

- a) dal 1° agosto 1976 per i settori delle uova, del pollame, dell'ovalbumina e della lattoalbumina ;
- b) dal 16 dicembre 1976 per il settore del vino ;
- c) dal 1° gennaio 1977 per il settore dei prodotti della pesca ;
- d) dall'inizio della campagna 1976/1977 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento ;
- e) dal 15 marzo 1976 in tutti gli altri casi.

Articolo 3

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽³⁾, o, secondo il caso, all'articolo corrispondente delle altre regolamentazioni agricole che istituiscono una procedura analoga, eventualmente in deroga alle norme di fissazione previste dalle disposizioni in materia, nei limiti e per la durata strettamente necessari per tener conto del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda gli importi fissati in unità di conto e non connessi con la fissazione dei prezzi, le modalità di cui al paragrafo 1 possono consistere in un aumento del 2,81 %.

Articolo 4

Con effetto dal 15 marzo 1976, la cifra 1,25 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 974/71 è sostituita dalla cifra 1,50.

Articolo 5

1. Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 relative alla modifica del rapporto

⁽²⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto.

2. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applica soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisce un pregiudizio per l'interessato.

Articolo 6

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2638/75 ⁽¹⁾, cessano di essere applicabili per i settori interessati alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento a quel determinato settore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Articolo 7

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 675/75 del Consiglio, del 4 marzo 1975, che fissa per la raccolta 1975 gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglie ⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente :

« Il tasso di conversione da applicare ai premi validi per la raccolta di tabacco 1975 è

- in Germania e nei paesi del Benelux, a decorrere dal 1° gennaio 1976, il tasso rappresentativo valido prima del 3 marzo 1975,
- in Francia, il tasso rappresentativo valido prima del 15 marzo 1976 ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 37.